

PATTO DI INTEGRITA' (art. 1 comma 17 legge 190/2012) del COMUNE DI QUARRATA

Il presente Patto fa parte integrante degli avvisi, bandi di gara o lettere di invito e del contratto relativo alle procedure di scelta del contraente emanate direttamente dal Comune di Quarrata o indirettamente attraverso altre centrali di committenza se dovesse ricorrere il caso.

In sede di gara, la presentazione dell'offerta implica, da parte dell'appaltatore, la completa accettazione del Patto, una cui copia è sempre messa fra la documentazione di gara.

Successivamente il Patto di Integrità dovrà risultare debitamente sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa aggiudicatrice, pena la mancata stipula del contratto e la revoca dell'aggiudicazione definitiva per causa imputabile all'aggiudicatario stesso. Il Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegato, e dovrà essere nello stesso richiamato.

Art. 1 Ambito di applicazione e principi

1. Il presente Patto di Integrità è applicato a tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi, indetti e affidati dal Comune di Quarrata (PT) in via diretta o indiretta, a prescindere dalle modalità utilizzate per la scelta dell'operatore, di importo superiore a quindicimila euro (€ 15.000,00) al netto dell'IVA e comprensivi degli oneri della sicurezza.
2. Il presente Patto d'integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
3. Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione di imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Art. 2 Impegni reciproci tra stazione appaltante e concorrenti

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Quarrata e dei concorrenti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune, impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del patto medesimo.

Art. 3 Obblighi degli operatori economici

L'operatore economico, il concorrente, l'aggiudicatario:

1. si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Quarrata qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o

di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

2. si impegna a segnalare, prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, le disposizioni contenute nella documentazione di gara approvata con la determinazione a contrattare che si prestano a dubbi interpretativi o in contrasto con la vigente normativa;
3. si impegna a rispettare l'art. 98, comma 3, lett. f) del D.Lgs. 36/2023, affinché non sia alterata la serietà, indipendenza, completezza, autenticità e completezza delle offerte presentate;
4. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e si impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
5. dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza;
6. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
7. si impegna a informare puntualmente il proprio personale impiegato sull'appalto del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti, e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
8. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

Tale clausola risolutiva dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all'ANAC ed al Prefetto dall'art. 32 del D.L.90/2014.

Art. 4 Obblighi della stazione appaltante

Il Comune:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

2. si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'appalto attraverso la pubblicazione della determinazione di aggiudicazione definitiva comprensiva dei verbali di gara nei termini di legge;
3. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321, 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. 354, 355, 356;
4. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
5. ciascun responsabile unico del procedimento si impegna a fornire risposta in forma scritta al concorrente che ha formulato le segnalazioni di cui al paragrafo precedente e i chiarimenti richiesti in sede di gara.
6. qualora la segnalazione risulti fondata, il responsabile della procedura di gara si impegna a provvedere tempestivamente all'adozione dei necessari provvedimenti consequenziali al fine di evitare ogni possibile controversia che possa pregiudicare l'attività e gli interessi del Comune e il perseguimento del prioritario interesse pubblico teso a garantire la tutela della concorrenza e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 5 Obblighi dell'operatore economico aggiudicatario

1. L'aggiudicatario si obbliga a inserire le presenti clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto e a pretenderne il rispetto da parte dei propri subcontraenti.
2. Per tutti i pagamenti inerenti la presente procedura l'aggiudicatario dovrà far riferimento al Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e indicato in oggetto e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP). Tale/i codice/i dovrà/anno pertanto essere utilizzato/i in tutti i contratti tra l'aggiudicatario e le imprese che effettuano lavori, sub forniture o servizi inerenti la presente commessa.

Art.6 Sanzioni

Il concorrente accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dalla stazione appaltante, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla presente gara indetta dal Comune e contestuale escussione della cauzione provvisoria;
- escussione della cauzione provvisoria se non si procede alla sottoscrizione del contratto di appalto per violazione del presente patto con relativa revoca dell'aggiudicazione;
- risoluzione del contratto ex art. 1456 CC;
- responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del contratto, anche a mezzo escussione della cauzione definitiva, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette da questa stazione appaltante per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni. La determinazione del periodo di esclusione spetterà al RUP e sarà determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto.

La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321, 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. 354, 355, 356;

Tale clausola risolutiva dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all'ANAC ed al Prefetto dall'art. 32 del D.L.90/2014.

Art. 7 Validità temporale

1. Il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante dei documenti di gara e resterà in vigore sino alla completa esecuzione di ciascun contratto affidato sino alla data di scadenza del periodo di garanzia e verifica di regolare esecuzione di quanto eseguito dal contraente.

Art. 8 Controlli

1. Per tutti gli adempimenti scaturenti dall'applicazione del presente Patto, relativi sia al controllo dell'osservanza degli obblighi sia alla eventuale applicazione di sanzioni, provvederà il Responsabile del Servizio/Dirigente Area competente alla stipula del contratto in collaborazione con il Responsabile del Procedimento, se diverso.

Art. 9 Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Patto di Integrità fra Comune e concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente per l'esecuzione del contratto principale.

Le parti confermano e sottoscrivono il presente Patto di Integrità.

Data _____

Il Comune di Quarrata:

Il Responsabile del Servizio _____

L'Operatore Economico Concorrente

Il Legale Rappresentate _____